

DIREZIONE GOVERNO DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI
Area Ciclo Integrato dei Rifiuti

Società IDEA4 s.r.l. – Comune di Magliano Romano - Istruttoria relativa al procedimento di richiesta di deroga ex art. 10 (deroghe) del D.M. 27/09/2010, così come modificato dal D.M 24/06/2015, ai valori limite per l'accettabilità dei rifiuti” e alla direttiva n. 274 del 16/12/2015 del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

INDICE

1. Premessa
2. Cronologia degli atti
3. Risposta alla osservazioni pervenute nel corso del procedimento.
4. Conclusioni e prescrizioni

PREMESSA

La presente istruttoria è propedeutica all’emissione della determinazione di conclusione del procedimento relativo ad una modifica sostanziale della autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., emessa con Determinazione A06398 del 06/08/2013 e s.m.i., in forza della quale la società IDEA 4 s.r.l. gestisce una discarica per rifiuti inerti in località “Monte della Grandine” nel territorio comunale di Magliano Romano. La modifica richiesta consiste nella deroga ex art. 10 (Deroghe) del D.M. 27/09/2010, così come modificato dal DM 24/06/2015, ai valori limite per l'accettabilità dei rifiuti” e alla Direttiva n. 274 del 16/12/2015 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

CRONOLOGIA DEGLI ATTI

26. In data 06/08/2013, con determinazione n. A06398, viene autorizzata dalla Regione Lazio la discarica in oggetto;
27. In data 25/02/2016, con nota pervenuta il giorno successivo ed acquisita al protocollo regionale il 29/02/2016 con il numero 108695, la soc. IDEA 4 s.r.l. "...*avanza richiesta di variante **non sostanziale** della autorizzazione posseduta..... per la deroga su tutti i parametri di tabella 2 articolo 5 DM 27/09/2010 e s.m.i., con esclusione del DOC.....*". I valori in deroga sono riportati nella tabella seguente:

Parametro	Valore limite tabella 2 articolo 5 DM 27/09/2010 e s.m.i. (L/S=10 l/kg) mg/l	Moltiplicatore valore limite per cui si richiede deroga	Valore limite per cui si richiede la deroga (L/S=10 l/kg)mg/l
As	0,05	x 3	0,15
Ba	2	x 3	6
Cd	0,004	x 3	0,012
Cr totale	0,05	x 3	0,15
Cu	0,2	x 3	0,6
Hg	0,001	x 3	0,003
Mo	0,05	x 3	0,15
Ni	0,04	x 3	0,12
Pb	0,05	x 3	0,15
Sb	0,006	x 3	0,018
Se	0,01	x 3	0,03
Zn	0,4	x 3	1,2
Cloruri	80	x 3	240
Fluoruri	1	x 3	3
Solfati	100	x 3	300
DOC	50		-----
TDS	4000	x 3	1200

dove L/S rappresenta il rapporto liquido/solido. La documentazione allegata alla istanza è costituita da:

- d. Nota denominata "Asseverazione relativa alle varianti non sostanziali", a firma dei geologi Daniele Baldi e Alessio Iacobini;
 - e. Elaborato denominato "Analisi di rischio", a firma dei geologi Daniele Baldi e Alessio Iacobini;
 - f. Attestazione di pagamento degli oneri istruttori relativi ad una modifica non sostanziale.
28. In data 11/03/2016, con nota n. 134886, l'Area "Ciclo Integrato dei rifiuti", con riferimento anche alla Direttiva n. 274 del 16/12/2015 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, osserva quanto segue:

- e. Nella richiesta della soc. IDEA 4 srl, l'intervento viene configurato come variante non sostanziale;
- f. Con la Direttiva n. 274 del 16/12/2015, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha emanato una serie di disposizioni, valide per impianti aventi autorizzazioni A.I.A. Nell'allegato 5 comma 3 lettera b), si afferma che "... *in tale casistica ricadino anche le richieste di applicazioni di deroghe, la cui concessione la norma subordina ad una pronuncia dell'Autorità competente*". La casistica a cui si fa riferimento prevede non una modifica, sostanziale o non, all'Autorizzazione Integrata Ambientale bensì un riesame della stessa.
- g. L'istituto del riesame non è previsto per le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ma il procedimento che più si avvicina è sicuramente quello della modifica sostanziale e non quello di una modifica non sostanziale.
- h. In passato e anche per interventi riferiti alla discarica in oggetto, la scrivente Area ha esteso le argomentazioni valide per i procedimenti di A.I.A. anche agli impianti autorizzati ai sensi dell'ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

L'autorità procedente, pur se in passato ha trattato questo tipo di deroghe come "**modifiche non sostanziali**", ritiene che, alla luce di quanto affermato nella direttiva ministeriale, la richiesta debba essere istruita come "**modifica sostanziale**". Nella stessa nota viene avviato il procedimento e indetta la Conferenza dei servizi;

- 29. In data 11/03/2016, con nota inviata via PEC, la soc. IDEA 4 srl si riserva, qualora emergano elementi di danno, di impugnare il provvedimento di cui al punto precedente. Contemporaneamente invia una attestazione dell'avvenuta integrazione delle spese istruttorie.
- 30. In data 04/04/2016, con nota acquisita al protocollo regionale il 07/04/2016 con il numero 181255, l'avv. Vanessa Ranieri, a nome dell'Associazione "Comitato di bacino Valle del Treja", "*...comunica la volontà dell'Associazione ...di esercitare la facoltà di intervento nel procedimento ai sensi dell'art. 9 L. 241/90 come modificata dalla L. 15/05 ...e chiede che l'associazione...venga convocata e possa presenziare alla Conferenza dei servizi...*".
- 31. In data 07/04/2016, con nota n. 181523, l'Area "Ciclo Integrato dei Rifiuti", in attesa di ulteriori verifiche sulle modalità di partecipazione, invita l'Associazione "Comitato di bacino Valle del Treja", a partecipare alla Conferenza dei servizi come uditore.
- 32. In data 05/04/2016, con nota acquisita al protocollo regionale il 08/04/2016 con il numero 183627, la ASL Roma 4 comunica la propria "**non competenza**" in merito all'argomento oggetto della Conferenza dei Servizi.
- 33. In data 08/04/2016 si svolge la 1a Conferenza dei servizi durante la quale il dott. Ermolli della Sezione provinciale di Roma di ARPA Lazio "*...dopo aver confermato la bontà del metodo seguito per la redazione dello studio, afferma che entro 30 giorni l'ARPA sarà in grado di esprimere il parere di merito*".
- 34. In data 11/04/2016, il comune di Magliano Romano invia una nota in cui comunica di non avere ricevuto la convocazione per la Conferenza dei Servizi e, contemporaneamente, chiede di essere informato sugli esiti della stessa.
- 35. In data 11/04/2016, l'Area "Ciclo Integrato dei rifiuti", in risposta alla nota di cui al precedente, invia il verbale della Conferenza unitamente alle 2 ricevute di avvenuta consegna sia della convocazione che della spedizione del verbale;
- 36. In data 12/04/2016, perviene una nota interna della scrivente Area n. 189240 inerente la partecipazione dell'Associazione "Comitato di bacino Valle del Treja".
- 37. In data 12/04/2016, la società IDEA4 srl effettua una richiesta di accesso agli atti circa la possibilità della Associazione di cui al punto precedente di partecipare alla Conferenza.

38. In data 14/04/2016, in risposta alla nota del 04/04/2016, l'Area "Ciclo Integrato dei rifiuti" con la nota n. 193821 chiede all'Associazione "Comitato di bacino Valle del Treja" di inviare lo statuto dell'Associazione.

39. In data 20/04/2016, l'Area "Ciclo Integrato dei rifiuti" indice la 2a seduta della Conferenza dei Servizi.

40. In data 22/04/2016, il comune di Magliano Romano invia la nota n. 847 del 20/04/2016, acquisita al protocollo regionale il 26/04/2016, nella quale vengono effettuate le osservazioni di seguito riportate integralmente:

- n. In merito ai chiarimenti richiesti alla Regione Lazio si fa notare che a pagina 3 dell'istanza la società IDEA 4 sostiene che: "...il nuovo progetto proposto prevede i livelli di tutela di una discarica di non pericolosi e che pertanto solo formalmente risulta essere una discarica di rifiuti inerti..." e ancora "...la Regione ha imposto e ben volentieri è stata assecondata da IDEA4 s.r.l., la realizzazione della suddetta discarica, con caratteristiche superiori rispetto alle condizioni poste dal D.Lgs. 36/03 per le discariche di rifiuti inerti...".

Siccome tali circostanze sembrano essere poste dalla stessa società come fattori che possano favorire il rilascio dell'autorizzazione di deroga di che trattasi e viene citata anche in altre richieste pendenti in Regione Lazio da parte della società IDEA 4 s.r.l., si richiede alla Regione Lazio di chiarire definitivamente se tali affermazioni corrispondono al vero e se sì, quali sono i motivi per cui la Regione Lazio avrebbe imposto caratteristiche della discarica superiori ai minimi previsti per legge;

- o. La richiesta di deroga non specifica i codici CER per cui è stata effettuata.
- p. La richiesta di deroga, non deve intendersi in senso ampliativa dell'attività della gestione della discarica come sostenuto dalla società IDEA 4, ma il gestore della discarica deve dimostrare l'impossibilità di rispettare i criteri di ammissibilità individuati dai D.M. in oggetto anche a seguito di eventuale trattamento e tale motivazione è del tutto carente nell'istanza (deliberazione della giunta regionale della Puglia 19 luglio 2011, n. 1651 e deliberazione della giunta regionale veneto n. 1360 del 30 luglio 2013);
- q. L'analisi del rischio elaborata dalla società IDEA 4 s.r.l. si deve riferire alla qualità organolettica della risorsa idrica della falda e non ai valori di fondo naturale geochimico dei terreni circostanti la discarica che tra le altre cose sono stati posti in discussione nella recente V.I.A. di riclassificazione della discarica ancora da definire;
- r. Prima di autorizzare tali deroghe occorre conoscere con la massima precisione la composizione, la capacità di produrre colaticcio, il comportamento a lungo termine e le caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica e l'istanza è del tutto carente dei seguenti elementi;
- s. E' quindi necessario considerare anche le caratteristiche dei rifiuti per i quali sono richieste le deroghe ai criteri di ammissibilità.
- t. In particolare, dovranno essere fornite precise indicazioni sulla composizione dei rifiuti da allocare in discarica, sulla loro capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche chimico fisiche mentre l'analisi del rischio è del tutto generica sotto tale aspetto;
- u. Le informazioni sulla composizione dei rifiuti risultano, infatti, fondamentali per la valutazione delle caratteristiche del percolato nell'analisi di rischio. In proposito si ritiene che per la caratterizzazione dei rifiuti, comprensiva dei test di cessione, sia possibile utilizzare i risultati analitici di un numero rappresentativo di campioni delle tipologie di rifiuti oggetto della richiesta di autorizzazione;
- v. La valutazione di rischio prevista per la concessione delle deroghe ai sensi del DM 27.09.2010 consiste in un insieme di valutazioni tecniche che, a partire dalle caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche dei rifiuti da ammettere allo smaltimento, consentano di stabilire:
- idoneità del sito;
 - caratteristiche, possibili effetti sulle emissioni della discarica in termini di produzione di percolato;

- idoneità dei presidi ambientali della discarica;
 - idoneità delle modalità gestionali della discarica;
- w. L'analisi del rischio effettuata dalla società IDEA 4 s.r.l. è del tutto carente in tali aspetti.
- x. Il calcolo del rischio dovrà in ogni caso riguardare la valutazione dei possibili impatti sulle matrici ambientali (acque superficiali, sotterranee, aria) in termini di contaminazione delle stesse da parte delle potenziali emissioni della discarica. Le verifiche saranno improntate alla definizione del rischio ambientale per le succitate matrici ambientali e dell'eventuale rischio sanitario per l'uomo. L'analisi effettuata dalla IDEA 4 s.r.l. si occupa solamente delle acque sotterranee e non prende in considerazione la vicinanza del centro abitato:
- y. Si chiede alla Regione Lazio di chiedere alla società IDEA 4 srl il deposito dei test di cessione sui rifiuti già conferiti in discarica al fine di poter eventualmente attuare il regime di deroghe calibrate con riferimento a rifiuti specifici per singole discariche. A tal proposito si chiede che la Regione Lazio valuti il rischio anche in considerazione dei rifiuti già concretamente conferiti in discarica (SENTENZA TAR PUGLIA 1601/20119);
- z. Inoltre si fa notare che l'istanza in oggetto è stata interpretata dalla Regione Lazio come modifica sostanziale. A tal proposito infatti la società IDEA 4 srl richiede una modifica alla autorizzazione e gestione dell'impianto che prevede potenziali effetti negativi sull'ambiente.

Le lettere l) e l-bis) dell'art. 5, di recente parzialmente riscritte dal d.lgs. 128/2010, definiscono rispettivamente la modifica come «la variazione di un piano, programma o progetto approvato, comprese, nel caso dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente» e la modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto come «la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente».

41. In data 25/04/2016, con nota acquisita al protocollo regionale il 27/04/2016 con il numero 215216, il comitato “No discarica”, invia una nota contenente osservazioni in merito alla istanza, alla quale si rimanda.
42. In data 24/04/2016, con nota acquisita al protocollo regionale il 27/04/2016 con il numero 215183, l'Associazione “Comitato di bacino Valle del Treja” invia il proprio statuto e viene invitata alla Conferenza dei servizi come richiesto.
43. In data 09/05/2016, con nota n. 35025, acquisita al protocollo regionale il 16/05/2016 con il numero 254030, la sezione provinciale di ARPA Lazio esprime il proprio parere che, data la sua brevità, si riporta di seguito quasi integralmente:

“ In riferimento alla richiesta di deroga in oggetto, si rappresenta che questo Servizio di ARPA Lazio ha verificato, come da Vs richiesta nel corso della Conferenza dei Servizi del 05/04/2016, l'Analisi di Rischio di cui all'oggetto (documento "Analisi di Rischio", elaborato Earthwork, febbraio 2016). A tal fine, si è fatto riferimento in particolare a quanto stabilito al comma 4 della nota ISPRA n.36365 del 31/10/2011, che si allega alla presente, oltreché ai riferimenti tecnici e normativi attualmente vigenti a carattere nazionale ed applicabili per tali verifiche. Inoltre, si è riscontrata anche la documentazione tecnica già agli atti, contenente le caratteristiche costruttive della discarica ed i dati geologici ed idrogeologici del sito in esame.

La verifica numerica del rischio ha condotto ai medesimi risultati presentati dalla Società, evidenziando una sostanziale correttezza del calcolo. Tuttavia, è opportuno sottolineare, che i risultati del modello sono validi esclusivamente nello scenario descritto (es. altezza corpo rifiuti, geometria della discarica) e che ogni variazione comporterebbe una rimodulazione del calcolo.

Si rimanda a codesto Ufficio la valutazione finale sulla "richiesta di deroga, segnalando che nella documentazione esaminata dallo scrivente Servizio non risultano presenti tutte, le informazioni di cui al comma 2 della suddetta nota ISPRA....”.

44. In data 10/05/2016, l'Associazione “Comitato di bacino Valle del Treja”, invia le proprie osservazioni.

45. In data 10/05/2016, si svolge la 2a seduta della Conferenza dei servizi nella quale il rappresentante della Sezione provinciale di ARPA LAZIO da lettura del parere favorevole con prescrizioni riferito all'elaborato denominato "Analisi di rischio" di cui al punto precedente.
46. In data 13/05/2016, con nota acquisita al protocollo regionale il 16/05/2016 con il numero 255480, l'Associazione "Comitato di bacino Valle del Treja" chiede copia della nota ARPA.
47. In data 18/05/2016, in allegato alla nota n. 260478, viene spedito il verbale della 2a Conferenza dei servizi comprensiva delle note ivi richiamate.
48. In data 01/06/2016, con nota acquisita al protocollo regionale lo stesso giorno con il numero 291804, la società IDEA 4 srl invia una nota di riscontro alle note di ARPA e del comune di Magliano Romano.
49. In data 01/07/2016, con nota n. 347194, la scrivente Area chiede all'Area "Valutazione Impatto Ambientale", se la modifica, così come proposta, debba essere sottoposta a Verifica di Impatto Ambientale".
50. In data 27/09/2016, perviene la risposta dell'Area VIA che in conclusione recita: *... si ritiene che l'istanza di deroga sia da assoggettare alla suddetta procedura qualora si verificano condizioni di impatto aggiuntive rispetto all'attuale discarica per inerti, ancorché con caratteristiche simili alla discarica per non pericolosi, ovvero che non si determinino emissioni in atmosfera più gravose derivanti dalla deroga agli attuali limiti (maggiore concentrazione di inquinanti o più elevata pericolosità degli stessi), variazione della natura degli scarichi con caratteristiche di maggiore pericolosità o più elevati quantitativi, maggiore pericolo per gli addetti all'impianto, variazione significativa della dotazione impiantistica e quant'altro elemento determinante maggiori fattori di rischio e pericolo per l'ambiente e per la salute umana"*

RISPOSTE ALLE OSSERVAZIONI

OSSERVAZIONI DEL COMUNE DI MAGLIANO ROMANO ESPRESSE CON NOTA 847 DEL 20/04/2016

- a. Per quanto riguarda l'introduzione nell'atto autorizzativo della Regione Lazio n. A06398 del 06/08/2013, di presidi propri di una discarica di categoria superiore, rappresentati principalmente da un pacchetto di impermeabilizzazione diverso da quello presentato dalla società, si comunica che una richiesta in tal senso è contenuta nella nota ARPA Lazio n. 2039 del 10/01/2012. Nella Conferenza dei Servizi del 11/01/2012 sono state approvate le caratteristiche che dovrà avere il nuovo pacchetto impermeabilizzante. Le motivazioni alla base di quella decisione, presa in tempi precedenti alla attuale dirigenza, si presume siano legate alla applicazione di un principio di precauzione.

Ovviamente le predette caratteristiche non possono non far parte dei criteri istruttivi della presente istanza unitamente ad altri fattori quali l'aver effettuato lo studio effettuato dall'ISPRA -CNR finalizzato alla definizione dei valori di fondo geochimico del sito di discarica.
- b. La nota della società IDEA 4 srl, acquisita al protocollo regionale il 01/06/2016 con il numero 291804, chiarisce, ad ogni buon conto, che la richiesta è riferita a tutti i codici CER attualmente autorizzati alla società IDEA 4 srl.
- c. L'attività della discarica non viene ampliata in seguito ad una eventuale approvazione della variante in oggetto nel senso che la eventuale deroga non provoca variazioni nel tipo di tipo ammessi in discarica né l'introduzione di nuovi codici CER.
- d. Per quel che riguarda questa osservazione, legata allo studio si rimanda al parere ARPA, competente per queste tematiche.
- e. Non è previsto alcun cambiamento nel tipo di rifiuti attualmente ammessi in discarica.
- f. Non è previsto alcun cambiamento nel tipo di rifiuti attualmente ammessi in discarica.
- g. Non è previsto alcun cambiamento nel tipo di rifiuti attualmente ammessi in discarica.

- h. Non è previsto alcun cambiamento nel tipo di rifiuti attualmente ammessi in discarica.
- i. Per quel che riguarda questa osservazione, legata allo studio si rimanda al parere ARPA, competente per queste tematiche.
- j. Per quel che riguarda questa osservazione, legata allo studio si rimanda al parere ARPA, competente per queste tematiche.
- k. Per quel che riguarda questa osservazione, legata allo studio si rimanda al parere ARPA, competente per queste tematiche.
- l. Per quanto riguarda questa osservazione si torna a ribadire quale sono le considerazioni alla base della decisione di trattare l'istanza come modifica sostanziale. Tali considerazioni sono differenti da quelle ipotizzate dal comune. In passato, anche da parte della scrivente Area, questo tipo di autorizzazioni sono sempre state considerate “**modifiche non sostanziali**” e non hanno portato a convocazioni di Conferenze dei Servizi. Con la pubblicazione della Direttiva n. 274 del 16/12/2015 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero ha emanato una serie di disposizioni, valide per **impianti aventi autorizzazioni A.I.A.** Nell'allegato 5 comma 3 lettera b), si afferma che “... *in tale casistica ricadino anche le richieste di applicazioni di deroghe, la cui concessione la norma subordina ad una pronuncia dell'Autorità competente*”. La casistica a cui si fa riferimento prevede non una modifica, sostanziale o non, all'Autorizzazione Integrata Ambientale bensì un riesame della stessa. La scrivente Autorità procedente ha interpretato questa direttiva come un invito a trattare queste istanze in maniera condivisa tra le amministrazioni. Però, non essendo previsto l'istituto del riesame per le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la scrivente Autorità procedente ha ritenuto che l'istituto a disposizione che permettesse a più soggetti di esprimere la propria volontà sia quella della “**modifica sostanziale**”. Infatti in precedenza il solo parere che veniva richiesto era quello ARPA. Occorre infine precisare che l'estensione di argomentazioni riferite ad Autorizzazioni A.I.A. anche a quelle ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., è già stata utilizzata dalla scrivente Area per altri procedimenti.

Per quanto riguarda la necessità di sottoporre a Verifica e/o Valutazione di Impatto Ambientale la richiesta di deroga, si torna a ribadire che, questo tipo di intervento è sempre stato trattato in precedenza come “**modifica non sostanziale**”. Comunque, per venire incontro a questa sollecitazione, come verrà ribadito anche successivamente, con nota n. 347194 del 01/07/2016, la scrivente Autorità procedente ha chiesto all'Area “Valutazione Impatto Ambientale”, se, la modifica, così come proposta debba essere sottoposto a Verifica di Impatto Ambientale”. La risposta alla nota è pervenuta il 27/09/2016 e recita in conclusione.

“...si ritiene che l'istanza di deroga sia da assoggettare alla suddetta procedura qualora si verifichino condizioni di impatto aggiuntive rispetto all'attuale discarica per inerti, ancorché con caratteristiche simili alla discarica per non pericolosi, ovvero che non si determinino emissioni in atmosfera più gravose derivanti dalla deroga agli attuali limiti (maggiore concentrazione di inquinanti o più elevata pericolosità degli stessi), variazione della natura degli scarichi con caratteristiche di maggiore pericolosità o più elevati quantitativi, maggiore pericolo per gli addetti all'impianto, variazione significativa della dotazione impiantistica e quant'altro elemento determinante maggiori fattori di rischio e pericolo per l'ambiente e per la salute umana”.

Anche a tale riguardo, oltre a rimandare alle considerazioni contenute nel parere ARPA, si ribadisce che:

- tali interventi in passato sono stati trattati come “**modifiche non sostanziali**” e quindi con impatto molto limitato sull'ambiente;
- La discarica è stata realizzata, a torto o a ragione, con caratteristiche proprie di una di categoria superiore;
- Non è previsto alcun arrivo di materiale diverso da quello già autorizzato.

OSSERVAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE “COMITATO BACINO VALLE DEL TREJA” ESPRESSE CON NOTA DEL 10/05/2016

Premettendo che l'istruttoria è tesa, a meno di errori involontari, al rispetto della legge, di seguito si risponde, in modo per quanto possibile esauriente, alle osservazioni contenute nella nota dell'Avv. Ranieri, per conto dell'Associazione "Comitato Bacino Valle del Treja" pervenuta il 10/05/2016.

- a. Per quanto riguarda l'osservazione riguardante il motivo per cui la discarica sia stata autorizzata e realizzata con modalità proprie di una categoria superiore, si ribadisce quanto detto in precedenza e cioè che, dalla lettura degli atti, si presume che sia stato applicato, da parte di tutti i partecipanti alla Conferenza dei Servizi, il principio di precauzione. Una valutazione approfondita sulle motivazioni alla base di quella decisione non possono far parte della presente istruttoria. In ogni caso, attualmente la discarica in oggetto è una discarica di inerti e, come tale, è valutata. Si ribadisce che, in passato tali richieste di deroga, per altri impianti presenti nel territorio della Regione Lazio, sono state affrontate come modifiche non sostanziali. In ogni caso, nella presente istruttoria, non si può non prendere atto delle attuali caratteristiche realizzative della discarica.
- b. Circa le osservazioni sulla valutazione dell'elaborato "Analisi di rischio", prodotto dalla società, si rimanda al parere espresso da ARPA.
- c. Sulle osservazioni di tipo geologico e idrogeologico, occorre premettere che sull'argomento, oltre alla relazione geologica del dott. Nolasco (del 2012 e quindi comunque più recente della citata "Carta geologica del complesso vulcanico sabatino del 1993), è agli atti anche lo studio redatto, agli inizi del 2013, dall'Istituto di Ricerca sulle Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche per la definizione dei valori di fondo naturale della discarica. Le osservazioni presentate sono comunque riferite alla opportunità di aver autorizzato una discarica in un contesto geologico ed idrogeologico ritenuto sostanzialmente diverso da quello contenuto negli elaborati progettuali e che si sono accumulati nel tempo. A tale proposito si torna a ribadire il concetto che la presente istruttoria è redatta a seguito di specifica richiesta riguardante la deroga in oggetto e non per analizzare le motivazione, anche geologiche ed idrogeologiche, alla base della sua autorizzazione. In ogni caso, se il contesto geologico ed idrogeologico è così negativo come viene descritto, assume maggior forza l'ipotesi che, il pacchetto impermeabilizzante approvato in sede di Conferenza dei Servizi, sia stato adottato come misura precauzionale. Per quanto riguarda i fenomeni di "liquefazione dei terreni", si immagina che l'osservazione si riferisca alla possibilità di verificarsi di fenomeni di gradiente idraulico critico e non fenomeni legati a sismicità locale. L'instaurarsi di fenomeni di liquefazione legati a gradienti idraulici critici sono legati al prevalere delle pressioni neutre su quelle efficaci. Esempio tipico è il sollevamento del fondo di uno scavo in corrispondenza di una eccessiva estrazione di materiale. Se tale fenomeno, che ribadiamo non è oggetto della presente istruttoria (limitata, giova ribadirlo, alla deroga in oggetto e non all'accettazione in discarica di differenti materiali diversi dagli inerti) non è avvenuto fino ad ora, un aumento delle pressioni efficaci legato all'accumulo di materiale non può che essere favorevole per la stabilità globale. Infine la possibilità che si verificino cedimenti alla base della discarica non è argomento della presente istruttoria bensì della fase autorizzativa di questa come di tutte le discariche. Infine si fa notare che la richiesta non prevede acculo di inerti superiori a quelli autorizzati e quindi i carichi indotti non variano.
- d. Per quanto riguarda la realizzazione della discarica nelle aree di ricarica di acquiferi alimentanti le sorgenti di alcune aree di assoluto pregio naturalistico, si ribadisce che la posizione della discarica non è oggetto della presente istruttoria. In ogni caso si ribadisce che, a torto o a ragione, la discarica è dotata di un pacchetto impermeabilizzante e comunque, i materiali ammessi in discarica ricadono tra quelli che la legislazione attuale qualifica come inerti.
- e. La presenza della discarica in aree eventualmente dotate di risorse geotermiche a media entalpia non può essere considerato come elemento ostativo alla richiesta di cui al presente procedimento.

NOTA DI ARPA LAZIO N. 35025 DEL 09/05/2016

Per quanto riguarda quanto affermato da ARPA LAZIO con nota n. 35025 DEL 09/05/2016 e cioè che "...nella documentazione esaminata dallo scrivente Servizio non risultano presenti tutte, le informazioni di cui al comma 2 della suddetta nota ISPRA..." si rileva come la società IDEA 4 srl, nella nota del 01/06/2016, acquisita al protocollo regionale lo stesso giorno con il numero 291804, la società abbia fatto rilevare come il comma 2 venga applicato ai rifiuti contenenti sostanze organiche mentre nella discarica in oggetto possono essere introdotti soltanto rifiuti non biodegradabili.

CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI

Alla luce di quanto evidenziato nelle pagine precedenti si ritiene che la richiesta in oggetto possa essere accolta in quanto trova fondatezza nell'art. 10 del D.M. 27 settembre 2010 che prevede tale tipologia di deroga.

Le modalità di valutazione dell'analisi di rischio adottate da ARPA sono quelle previste nella nota ISPRA n. 36365 del 31/10/2011. Sulla base di tale nota, ARPA, nel suo parere contenuto nella nota ha valutato la procedibilità dell'istanza subordinandola al permanere dello scenario descritto (es. altezza corpo rifiuti, geometria della discarica). Una sua variazione comporta una rimodulazione del calcolo e quindi un possibile differente risultato. Ne consegue che una modifica in tal senso deve essere approvata dall'Autorità competente. Inoltre, si ribadisce che la deroga riguarda esclusivamente quei codici CER che, al momento dell'emissione del provvedimento, siano autorizzati ad essere smaltiti nella discarica in oggetto.